

# **COMUNE DI FIESSE**

## **(PROVINCIA DI BRESCIA)**

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
10321                      0	
DELIBERAZIONE 16	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 EX  
D.LGS. N.118/2011**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PILLITTERI CHIARA	SINDACO	Presente
BONOMINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
DESTEFANI MIRCO	CONSIGLIERE	Presente
BOLENTINI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
CINQUETTI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
PAROLI SARA	CONSIGLIERE	Assente
BRIGNANI DEBORA	CONSIGLIERE	Presente
BONOMINI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
BONELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MAGRI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIDONI EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti    9

Totale assenti    2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Chiara Pillitteri espone le previsioni di Bilancio;

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n° 126/2014, prevede:

- ✓ all'articolo 151, comma 1, che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- ✓ all'articolo 162, comma 1, che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n° 126;

**Tenuto conto** che nel 2016 è stata avviata la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- ✓ adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n° 9 e 10 al decreto legislativo n° 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- ✓ applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- ✓ adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n° 118 del 2011;
- ✓ adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

**Visti** inoltre:

● l'art. n°2 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede:

- ✓ al comma 1 che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n° 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i. ,
- ✓ al comma 2 che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 previa adozione di atto consiliare di rinvio;

● l'art. 233-bis del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n°11 medesimo decreto e s.m.i., ed inoltre al comma 3 (del

medesimo art. 233-bis) sancisce che gli locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta del bilancio consolidato fino all'esercizio 2017 previa adozione di atto consiliare di rinvio;

**Richiamata all'uopo** la delibera Consiliare n°39 del 16/12/2015 avente ad oggetto: "Rinvio contabilità economica e bilancio consolidato " con la quale ne è stato disposto il rinvio all'esercizio 2017;

**Tenuto conto** che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n° 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

**Viste** le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 26, della Legge n.208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2017;

**Vista** la Legge di bilancio 2017 n.232 del 11.12.2016;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n° 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**Dato atto**, inoltre, che la medesima Legge n° 208/2015, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, ha previsto:

-sul fronte IMU:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n° 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n° 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n° 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

-sul fronte TASI:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale, che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- l'introduzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), dell'aliquota ridotta dello 0,1%. E' facoltà dei comuni effettuare una modifica in aumento o diminuzione della stessa, sino allo 0,25% , anche fino all'azzeramento.
- l'esenzione a carico dell'affittuario, al pagamento della quota TASI sul fabbricato ad uso abitativo concessogli in affitto, se vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale con il proprio nucleo familiare che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

**Considerato** che i mancati gettiti derivanti dalle sopracitate disposizioni, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015, saranno compensati da un pari incremento dei contributi statali, a cui occorre aggiungere anche il contributo per la perdita di gettito sugli immobili di cat. D che rientrano nella categoria dei c.d. “imbullonati”;

**Preso atto** che dal 1 Gennaio 2016 le regole ed i vincoli del “*patto di stabilità interno*” sono state sostituite con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi dal 707 al 729, dell'articolo 1, della legge di Stabilità citata ed applica parzialmente le novità della Legge n° 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città metropolitane e alle Regioni.

**Precisato** che il nuovo vincolo di pareggio di bilancio sancito dalla citata Legge n° 243/2012, prevede:

- con l' art. 9 comma 1, l'obbligo di rispettare, già in partenza, con il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016-2018, di rispettare:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- con l'articolo 9, comma 2, che l'eventuale saldo negativo a rendiconto deve essere recuperato nel triennio successivo;
- con l'articolo 10, comma 3, di subordinare l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

**Richiamate** le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del D.l n° 78/2010 (convertito in Legge n° 122/2010), relative a:
  - ✓ spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
  - ✓ spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
  - ✓ divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
  - ✓ spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
  - ✓ divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
  - ✓ spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) l'articolo 1, commi 1-4, del D.l. n° 101/2013 (convertito in Legge n° 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.l. n° 101/2013 (convertito in Legge n° 125/2013), relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza il quale riduce ulteriormente il limite di spesa stabilendo che la stessa non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.l. 31 maggio 2010, n° 78 cioè rispettivamente il 16% ed il 12% del 2009;
- d) all'articolo 1, comma 138, della legge n° 228/2012 in tema di divieto di acquisizione di beni immobili;
- e) all'articolo 1, commi 141-142, della Legge n° 228/2012; relativa al divieto di acquisto di beni mobili ed arredi pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011, fatta eccezione per:
  - ✓ i mobili e arredi destinati ad uso scolastico e ai servizi per l'infanzia;
  - ✓ i mobili e arredi funzionali alla riduzione della spesa per la conduzione dell'immobile, i cui risparmi siano certificati dall'organo di revisione. (Tali limiti non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza).
- f) all'articolo 1, comma 143, della Legge n° 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

**Considerato che** tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1 comma 3, della legge n° 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

**Atteso che** la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- ✓ i vincoli contenuti nell'articolo 66 del D.l n° 78/2010, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un*

*«limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»» (sentenze n° 181/2011 e n° 139/2012);*

- ✓ *“la previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n° 139/2012);*

**Richiamata**, infine, la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n° 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

**Richiamati:**

- ✓ l’art. 208 del Dlgs n° 285/1992 e s.m.i., in materia di destinazione dei proventi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada;
- ✓ il nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada introdotto dall’art. 4-ter comma 16 del D.l. n°16/2012 convertito in Legge n° 44/2012 e all’art. 142 commi 12 -bis, 12-ter e 12-quater del D.Lgs. n° 285/1992;

**Ricordato che**, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Richiamato** il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP);
- b) l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

**Vista** la propria deliberazione n° 105 del 29.07.2016 , avente ad oggetto “Adozione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 ;

**Vista** la propria deliberazione n.15 in data odierna con la quale son ostati approvati il D.U.P. 2017/2019 e la relativa Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2017/2019;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 24.03.2017 con la quale veniva adottato la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019;

**Atteso** che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 41 in data 24.03.2017 , ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ex D.Lgs. n° 118/2011;

**Visto** pertanto il Bilancio 2017/2019 comprendente tra l’altro le previsioni relative alle variazioni di esigibilità degli impegni e la conseguente quantificazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere al Bilancio 2017:

- Parte Entrata
- Parte Spesa
- Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli
- Riepilogo Generale delle Spese per Titoli
- Riepilogo Generale delle Spese per Missione
- Spese per Missione, Programma e Magroaggregati

- Spese per Titoli e Macroaggregati
- Quadro Generale Riassuntivo
- Equilibri di Bilancio

**Ricordato** che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2017/2019 è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n° 1267 del 27/03/2017, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

**Visto** il bilancio di previsione 2017/2019, che riporta le seguenti risultanze:

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	631.297,46			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>Di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ. modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		559.956,10	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.335.576,03	967.116,74	967.068,08	697.068,08
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	83.635,39	80.889,26	82.634,95	82.634,95
Titolo 3 – Entrate extratributarie	545.475,69	351.300,00	335.768,97	340.348,97
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	30.779,16	15.300,00	20.300,00	20.300,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.995.466,27	1.414.606,00	1.405.772,00	1.410.352,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	97.415,72	43.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	393.712,10	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Titoli	3.042.594,09	2.404.606,00	2.352.772,00	2.357.352,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.673.891,55</b>	<b>2.964.562,10</b>	<b>2.358.772,00</b>	<b>2.363.352,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	240.032,49			

SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 – Spese correnti</b> <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.703.213,79	1.360.508,63 <b>6.000,00</b>	1.327.272,00 <b>6.000,00</b>	1.328.902,00 <b>6.000,00</b>
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b> <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	679.022,13	593.253,47 0,00	20.300,00 0,00	20.300,00 0,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b> - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	2.382.235,92	1.953.762,10	1.347.572,00	1.349.202,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità - (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	63.800,00	63.800,00 0,00	64.200,00 0,00	67.150,00 0,00
<b>Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere</b>	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
<b>Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro</b>	431.823,14	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Titoli	3.433.859,06	2.964.562,10	2.358.772,00	2.363.352,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.433.859,06</b>	<b>2.964.562,10</b>	<b>2.358.772,00</b>	<b>2.363.352,00</b>

**Evidenziato**, inoltre, che risultano iscritti a bilancio:

- il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in entrata per il finanziamento spese correnti ammonta ad € 10.002,63 e per il finanziamento di spese in conto capitale ammonta ad € 549.953,47 , nonché la quota iscritta nelle spese stesse ( determina del Responsabile servizio finanziario n.317 del 30.12.2016) ;

- il Fondo Crediti di Dubbi a e difficile Esazione (FCDE), in applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n°118/2011, è stato calcolato con il metodo della media ponderata operata sul al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

L'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 ha stabilito che per tutti gli enti, lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs. n.118/2011 sarà almeno del 70% nel 2017, almeno dell'85% nel 2018 e del 100% nel 2019.

- la consistenza del fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio di previsione risulta essere la seguente:

- per l'anno 2017 in euro 7.000,00 pari allo 0,51% delle spese correnti;
- per l'anno 2018 in euro 7.500,00 pari allo 0,57% delle spese correnti;
- per l'anno 2019 in euro 8.000,00 pari allo 0,60% delle spese correnti;

- il fondo di riserva di cassa è iscritto, per l'anno 2017, per l'importo di € 7.000,00 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel, in quanto è superiore al minimo previsto del 0,30 per cento delle spese finali (0,45 % se si fa ricorso all'anticipazione di cassa).

**Dato atto** dell'inesistenza di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457,



che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie come da dichiarazione del responsabile del servizio tecnico allegato;

**Dato atto** dell'inesistenza di incarichi di studio e consulenza per l'anno 2017;

**Riscontrato, inoltre**, che nel bilancio di previsione 2017 – 2019, in esame, non sussistono spese sostenute dall'ente finanziate da contributi e trasferimenti provenienti da organismi comunitari e internazionali, così come per lo svolgimento di funzioni delegate dalla regione e per tanto non sono allegati i prospetti indicati dal principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio: Allegato n° 4/1 al D.lgs. n°118/11;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n°118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa al bilancio;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la relazione del revisore del conti;

**Visti**, inoltre, i seguenti allegati:

- la propria deliberazione di C.C. n. 9 in data odierna con la quale sono determinati per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione consiliare n. 7 del 24.05.2016 , esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa) ;
- deliberazione G.C. n. 8 del 18.01.2017 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale, art. 39 legge n° 449/1997 – Triennio 2017/2019;
- deliberazione G.C. n. 35 del 24.03.2017 di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n° 285/1992;
- deliberazione C.C. n. 12 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2017 nonché le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n.14 in data odierna di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 10 in data odierna di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 11 in data odierna di conferma delle aliquote TASI per l'anno 2017;

**Preso atto** che nella redazione dei citati documenti contabili sono stati rispettati tutti i limiti ed i principi in materia di finanza locale nonché le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare:

- ✓ il vincolo previsto dall'articolo 1, comma 735 della Legge n°47/2013 in materia di limiti di indebitamento degli enti locali per l'anno 2017 e seguenti;
- ✓ i limiti previsti dal D.l. n° 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n° 122/2010, ;
- ✓ i limiti previsti dal D.l. n° 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n° 135/2012;
- ✓ i limiti previsti dalla Legge n° 228/2012;

- ✓ i limiti previsti dall'art. 15 del D.L. n°66/2014;
- ✓ i limiti previsti dal D.L. n° 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n°125/2013;
- ✓ i vincoli imposti dall'art. n°208 del D.lgs n°285/1992 in materia di destinazione dei proventi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada e quelli introdotti dall'art. 4-ter comma 16 del D.L. n°16/2012 convertito in Legge n° 44/2012, nonché all'art. 142 commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* del D.Lgs. n° 285/1992;
- ✓ il vincolo ex art. 15 della Legge Regionale n° 6/89 sulla destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- ✓ Il vincolo introdotto dalla Legge Regionale n° 20 del 09/05/1992 sulla destinazione di una quota non inferiore all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di edifici di culto ed attrezzature destinate ai servizi religiosi;
- ✓ quanto disposto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, come risulta dai prospetti allegati al Bilancio;

**Dato atto**, infine, che:

- ✓ il comune di Fiesse non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, come dimostrato nella tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle vigenti disposizioni, allegata al rendiconto dell'esercizio 2015;
- ✓ per quanto concerne gli strumenti finanziari come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n°58/1998, il Comune di Fiesse non ha in essere contratti rientranti nelle tipologie indicate dalla norma (strumenti di finanza derivata);

**Acquisito** in data 07.04.2017 prot. n° 1430 il parere del Revisore dei conti;

**Visto** l'art. 125 del D.lgs. n°267/2000;

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.2 del 24.02.2017;
- il vigente regolamento sui controlli interni;

**Visti** i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

**Con voti** favorevoli n. 6 , astenuti n. 3 (Chiara Bonelli, Ghidoni Emanuela e Magri Carlo) , espressi per alzata di mano (n. 9 presenti)

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il bilancio di previsione 2017/2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti risultanze:

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	631.297,46			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>Di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ. modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		559.956,10	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.335.576,03	967.116,74	967.068,08	697.068,08
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	83.635,39	80.889,26	82.634,95	82.634,95
Titolo 3 – Entrate extratributarie	545.475,69	351.300,00	335.768,97	340.348,97
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	30.779,16	15.300,00	20.300,00	20.300,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.995.466,27	1.414.606,00	1.405.772,00	1.410.352,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	97.415,72	43.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	393.712,10	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Titoli	3.042.594,09	2.404.606,00	2.352.772,00	2.357.352,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.673.891,55</b>	<b>2.964.562,10</b>	<b>2.358.772,00</b>	<b>2.363.352,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	240.032,49			

SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 – Spese correnti</b> <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.703.213,79	1.360.508,63 <b>6.000,00</b>	1.327.272,00 <b>6.000,00</b>	1.328.902,00 <b>6.000,00</b>
<b>Titolo 2 – Spese in conto capitale</b> <i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	679.022,13	593.253,47 0,00	20.300,00 0,00	20.300,00 0,00
<b>Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie</b> - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	2.382.235,92	1.953.762,10	1.347.572,00	1.349.202,00
<b>Titolo 4 – Rimborso di prestiti</b> - di cui Fondo anticipazioni di liquidità - (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	63.800,00	63.800,00 0,00	64.200,00 0,00	67.150,00 0,00
<b>Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere</b>	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
<b>Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro</b>	431.823,14	391.000,00	391.000,00	391.000,00
Totale Titoli	3.433.859,06	2.964.562,10	2.358.772,00	2.363.352,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.433.859,06</b>	<b>2.964.562,10</b>	<b>2.358.772,00</b>	<b>2.363.352,00</b>

3) Di precisare che allo schema di bilancio sono allegati i documenti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n°118/2011 e successive modifiche e integrazioni:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa al bilancio;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la relazione del revisore del conti;

4) Di dare atto che sono stati adottati i seguenti atti:

- la propria deliberazione di C.C. n.9 in data odierna con la quale sono determinati per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione consiliare di C.C. n. 7 del 24.05.2016, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);

- deliberazione G.C. n. 8 del 18.01.2017 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale, art. 39 legge n° 449/1997 – Triennio 2017/2019;
- deliberazione G.C. n. 35 del 24.03.2017 del di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. n° 285/1992;
- deliberazione C.C. n. 12 in data odierna, di approvazione del Piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2017 nonché le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 14 in data odierna di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 10 in data odierna di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2017;
- deliberazione C.C. n. 11 in data odierna di conferma delle aliquote TASI per l'anno 2017;

5) **Evidenziato**, inoltre, che risultano iscritti a bilancio:

- il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in entrata per il finanziamento spese correnti ammonta ad € 10.002,63 e per il finanziamento di spese in conto capitale ammonta ad € 549.953,47 , nonché la quota iscritta nelle spese stesse ( determina del Responsabile servizio finanziario n.317 del 30.12.2016) ;

- il Fondo Crediti di Dubbi a e difficile Esazione (FCDE), in applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 del D.Lgs. n°118/2011, è stato calcolato con il metodo della media ponderata operata sul al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

L'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 ha stabilito che per tutti gli enti, lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs. n.118/2011 sarà almeno del 70% nel 2017, almeno dell'85% nel 2018 e del 100% nel 2019.

- la consistenza del fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio di previsione risulta essere la seguente:

- per l'anno 2017 in euro 7.000,00 pari allo 0,51% delle spese correnti;
- per l'anno 2018 in euro 7.500,00 pari allo 0,57% delle spese correnti;
- per l'anno 2019 in euro 8.000,00 pari allo 0,60% delle spese correnti;

- il fondo di riserva di cassa è iscritto, per l'anno 2017, per l'importo di € 7.000,00 e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel, in quanto è superiore al minimo previsto del 0,30 per cento delle spese finali (0,45 % se si fa ricorso all'anticipazione di cassa).

6) Dato atto dell'inesistenza di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie come da dichiarazione del responsabile del servizio tecnico allegato;

7) Dato atto dell'inesistenza di incarichi di studio e consulenza per l'anno 2017;

8) Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n° 267/2000 nonché gli equilibri di cui alla legge n° 243/2012;

9) Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

10) inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n° 267/2000;

11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. è il Responsabile dell'Area Finanziario-contabile rag. Bodini Sara .

12) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile:

voti favorevoli n. 6

voti astenuti n. 3 (Bonelli Chiara, Ghidoni Emanuela e Magri Carlo)

resi ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

13) Di dare atto che il Bilancio di Previsione garantisce alla data odierna il mantenimento degli equilibri di bilancio di competenza ( impegni e accertamenti) di cassa ( pagamenti e incassi) e della gestione residui, così come pronunciato nella nota dell'IFEL del 15.07.2015 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

14) D evidenziare le notevoli difficoltà operative per il Comune di minori dimensioni nell'applicazione della contabilità armonizzata e dell'equilibri finale che comunque viene garantita;

15) Di dare atto altresì che la presente deliberazione costituisce verifica ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n.267/2000 sul mantenimento e salvaguardia degli equilibri di Bilancio e verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

**COMUNE DI FIESSE  
PROVINCIA DI BRESCIA**

Parere preventivo di regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

**OGGETTO**

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.

**Parere preventivo regolarità amministrativa**

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 13.04.2017

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Bodini Rag. Sara)

**Parere preventivo regolarità contabile**

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 13.04.2017

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Bodini Rag. Sara)

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019.

**PARERI OBBLIGATORI**

---

**ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

Favorevole

Fiesse , li 13.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( F.to Bodini Rag. Sara)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

Favorevole

Fiesse, li 13.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Bodini Rag. Sara)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Consigliere  
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco  
F.to Pillitteri Chiara

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Lograno Francesco

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 03.05.2017

L'Impiegata Addetta  
F.to Fanconi Donatella

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suesata deliberazione, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

F.to Il Segretario Comunale